



# COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*  
*Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare*  
*Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 30-11-18

COPIA

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO  
RELATIVE AL CAPO VI- LA COMMISSIONE EDILIZIA.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

PAVISOTTO DIEGO	P
CINERIO ALESSIA	P
LUSIGNON OMAR	P
MILANI PAOLO	P
PELLIZZARI GIANLUIGI	P
BARICHELLO ENRICO	P
CAUDDIOTTO MICHELA	P
STANGHERLIN SARA	A
STOCCO MARTA	P
GARDIMAN BARBARA	A
ALBERTI DOMENICO	P
BARTAGLIA MOSE'	P
NICOLETTI PIER ANTONIO	P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

U  
re

Assume la presidenza STOCCO MARTA in qualità di Vicepresidente Consiglio come assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Cartisano Pier Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

L  
R  
N  
A  
C  
I  
I  
C

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 avente ad oggetto "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal Testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo;
- l'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42, relativo al codice dei beni culturali e del paesaggio, ha stabilito le modalità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, prevedendo in particolare al comma 6 la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;
- la Giunta Regionale Veneta con deliberazione n. 835 del 15.03.2010, ha fornito indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di riorganizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche dei comuni;
- La Giunta Regionale Veneta con deliberazione n. 2945 del 14.12.2010 ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio ad approvare l'elenco degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- Il Comune di Castello Godego è stato ritenuto idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e del Paesaggio n. 145 del 29.12.2010;
- La Regione Veneto con la Legge Regionale n. 10 del 26.05.2011 all'art. 11 ha introdotto l'art. 45- nonies alla Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, il quale prevede che ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio;
- La Giunta Regionale Veneta con D.G.R. n. 2037 del 23.12.2015 ha approvato l'atto di indirizzo relativo alla composizione, al funzionamento ed alla durata della Commissione locale per il paesaggio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale del 09.05.2011 n. 19 avente oggetto "Approvazione delle modifiche al vigente regolamento edilizio relative al capo V - la commissione edilizia";

Dato atto che, si rende necessario procedere all'adeguamento della composizione, del funzionamento e della durata della Commissione locale del paesaggio nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con la suddetta D.G.R. n. 2037 del 23.12.2015;

Fatto atto inoltre che il Comune di Castello di Godego è stato ritenuto idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a seguito dei provvedimenti sopra citati, in quanto dotato di idonea struttura atta a garantire adeguata differenziazione tra attività

di tutela paesaggistica e attività urbanistica-edilizia e che pertanto i membri esperti in materia ambientale esprimono pareri avente valore consultivo e non più vincolante;

Considerato che non si rende necessaria l'adozione di un'apposita variante al Piano regolatore comunale, ma è sufficiente modificare il solo Regolamento edilizio mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del consiglio comunale;

Uditi i seguenti interventi:

**Vicepresidente del Consiglio Comunale Marta Stocco:** chiede se ci sono interventi. Dà poi la parola al consigliere Nicoletti.

**Consigliere comunale Pier Antonio Nicoletti:** esprime soddisfazione in merito a questo punto all'odg di modifica del regolamento rispetto alla istanza fatta al Prefetto, che era doverosa. Auspica che adesso entrambe le commissioni vengano nuovamente votate con la presenza delle minoranze.

**Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica Enrico Barichello:** fa presente che nella votazione della commissione si è rispettato quanto previsto nel regolamento allora vigente. Ora è stata presa in considerazione la DGR 2037/2015 e sono state previste le due commissioni separate. Risponde al consigliere Nicoletti che sicuramente si procederà all'elezione della nuova commissione.

**Consigliere comunale Paolo Milani:** osserva, rivolgendosi al consigliere Nicoletti, che il regolamento andava aggiornato nel 2015. Il regolamento in vigore che questa Amministrazione si è trovata ad applicare, è stato applicato in modo corretto. Per quanto riguarda la nomina di entrambe le commissioni precisa che verranno effettuate delle valutazioni; la commissione edilizia infatti è già stata votata secondo le corrette disposizioni.

**Consigliere comunale Pier Antonio Nicoletti:** ritiene ci sia contraddizione tra quanto detto dal Vicesindaco prima e dal consigliere Milani ora. Si vedrà cosa intenderete fare tenendo in considerazione le possibili conseguenze di ricorsi.

**Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica Enrico Barichello:** precisa che ciò che ha precedentemente specificato corrisponde a quanto detto dal consigliere Milani e a quanto presente nella delibera; al punto 2 del deliberato, ove è previsto l'adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari della composizione della commissione locale per il paesaggio.

**Consigliere comunale Paolo Milani:** ricorda, senza svilirne la funzione, che la commissione è consultiva

**Consigliere comunale Pier Antonio Nicoletti:** ritiene che la votazione delle commissioni vada rifatta in ossequio alle norme giuridiche che la reggono e che pertanto la delibera precedente con cui è stata fatta la nomina della commissione vada abrogata per procedere con una nuova votazione.

**Consigliere comunale Paolo Milani:** precisa che verranno fatte le opportune valutazioni;

Vista la L.R. 23 aprile 2004 n. 11;

Vista la L.R. 26 maggio 2011, n. 10;

Vista la D.G.R. 23 dicembre 2015 n. 2037;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000;

#### CON VOTI

favorevoli n. 9

contrari n. 0

astenuiti n. 2 (Alberti, Nicoletti)

espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri votanti su n.11 presenti

#### DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche del vigente Regolamento edilizio relative al Titolo I, Capo VI "La Commissione edilizia" modificando gli articoli 42, 43 e 44 relativamente alla Commissione edilizia comunale ed aggiungendo gli articoli 44bis, 44ter, e 44quater relativamente alla Commissione locale per il paesaggio, così come risultano modificati nell'allegato sub A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e che sostituisce integralmente il testo originario;
- 2) di dare atto che la composizione della Commissione locale per il paesaggio, nominata con delibera consiliare n. 15 del 03.07.2018 dovrà essere adeguata secondo quanto previsto dalle modifiche al presente regolamento.

## CAPO VI – LA COMMISSIONE EDILIZIA

### **Art. 42 – Composizione della Commissione edilizia comunale**

La commissione edilizia comunale è l'organo consultivo del Comune nelle materie urbanistico- edilizia.

I membri, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, sono scelti tra esperti.

Il loro numero è di quattro e deve essere assicurata la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.

I membri durano in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che li nomina, sono rieleggibili ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori e comunque fino ad un termine massimo di quarantacinque giorni successivi al termine del mandato.

La qualificazione di esperto va documentata con la presentazione di un curriculum.

Il responsabile dell'area Urbanistica presiede la commissione edilizia. In caso di assenza o di impedimento, presiede la commissione edilizia un tecnico dipendente dello stesso settore all'uopo delegato dal medesimo responsabile.

Assiste alle sedute con funzione di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un dipendente a ciò preposto dal Responsabile.

I commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.

La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio Comunale, che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Non possono essere eletti componenti della commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulle pratiche in esame.

Spetta ai membri della commissione edilizia un gettone di presenza dell'importo stabilito per i consiglieri comunali.

### **Art. 43 – Funzionamento della Commissione edilizia comunale**

La commissione edilizia comunale si riunisce nella residenza municipale tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La commissione è convocata dal Presidente con invito scritto ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà dei componenti ed il Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione.

La Commissione, al fine di ottenere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti che non potranno comunque presenziare alla discussione né alla successiva votazione.

I Commissari che siano interessati, in qualità di committenti, di progettisti o in qualsiasi altra veste al progetto in esame della Commissione, non possono presenziare alla discussione né alla successiva votazione.

Il Segretario della Commissione redige, in apposito registro il verbale dell'adunanza nel quale dovrà essere specificato:

1. il numero e il nominativo dei commissari presenti in ciascuna fase dell'adunanza e il nominativo dei progettisti eventualmente invitati.
2. la sintesi degli interventi effettuati qualora richiesta dall'interessato e le eventuali dichiarazioni di voto per ogni argomento discusso;
3. il parere della commissione con le eventuali prescrizioni alla cui osservanza esso risulta subordinato, le motivazioni a sostegno, i voti favorevoli, i voti contrari, i voti di astensione.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai membri presenti all'adunanza, a seguito della lettura che il Segretario di norma eseguirà in apertura dell'adunanza successiva a quella a cui si riferisce il verbale.

#### **Art. 44 – Competenze ed attribuzioni della Commissione edilizia**

La commissione edilizia è organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.

La commissione edilizia esprime il proprio parere relativamente a:

- nuova edificazione, ampliamento e opere di urbanizzazione;
- ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie;
- risanamento conservativo e restauro in presenza dei vincoli in materia di beni architettonici e monumentali;
- varianti essenziali;
- permesso di costruire in deroga;
- interventi di arredo urbano ed attrezzature per l'illuminazione pubblica;
- progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, se espressamente richiesto dall'amministrazione o dagli uffici competenti.

E' facoltà del responsabile dell'area urbanistica sottoporre all'esame della commissione edilizia progetti relativi ad interventi non rientranti nelle fattispecie sopra elencate.

La commissione esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti.

Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale possono inoltre avvalersi del parere della Commissione in qualsiasi altra circostanza in cui si ritenga opportuno acquisire

un parere tecnico in vista dell'assunzione di provvedimenti amministrativi ed in particolare in caso di rilevanti opere pubbliche da realizzarsi.

---

#### **Art. 44 bis – Composizione della Commissione locale per il paesaggio**

La commissione locale per il paesaggio è l'organo consultivo del Comune in materia di tutela del paesaggio e degli immobili soggetti a vincoli di cui alla parte terza del D.Lgs. 42/2004.

I membri, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, sono scelti tra esperti.

Il loro numero è di tre e deve essere assicurata la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.

I membri durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni, possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza dei cinque anni la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.

La qualificazione di esperto va documentata con la presentazione di un curriculum che dovrà corrispondere ai requisiti di cui all'allegato A alla D.G.R.V. 2037/2015.

La commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio presidente.

Partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento paesaggistico al fine di illustrare le risultanze dell'istruttoria e svolge anche le funzioni di segretario.

Non possono essere eletti componenti della commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulle pratiche in esame, né componenti della Commissione edilizia riguardante lo stesso ambito territoriale.

#### **Art. 44 ter – Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio**

La commissione locale per il paesaggio si riunisce nella residenza municipale tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La commissione è convocata dal Presidente con invito scritto ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà dei componenti ed il Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione e devono essere sempre motivate. I caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione, al fine di ottenere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti che non potranno comunque presenziare alla discussione né alla successiva votazione.

I Commissari che siano interessati, in qualità di committenti, di progettisti o in qualsiasi altra veste al progetto in esame della Commissione, non possono presenziare alla discussione né alla successiva votazione.

Il Segretario della Commissione redige, in apposito registro il verbale dell'adunanza nel quale dovrà essere specificato:

4. il numero e il nominativo dei commissari presenti in ciascuna fase dell'adunanza e il nominativo dei progettisti eventualmente invitati.
5. la sintesi degli interventi effettuati qualora richiesta dall'interessato e le eventuali dichiarazioni di voto per ogni argomento discusso;
6. il parere della commissione con le eventuali prescrizioni alla cui osservanza esso risulta subordinato, le motivazioni a sostegno, i voti favorevoli, i voti contrari, i voti di astensione.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai membri presenti all'adunanza, a seguito della lettura che il Segretario di norma eseguirà in apertura dell'adunanza successiva a quella a cui si riferisce il verbale.

#### **Art. 44 quater – Competenze ed attribuzioni della Commissione locale per il paesaggio**

La commissione locale per il paesaggio esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori ai sensi dell'art. 146, comma 7 e dell'art 147 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ai sensi del D.P.R. n. 139/2010. Esprime, altresì, pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs n. 42/2004.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicepresidente Consiglio come f.to STOCCO MARTA	Il SEGRETARIO COMUNALE f.to Cartisano Pier Paolo
---	---



**PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-2018

f.to Il Responsabile del servizio  
Piva Nicola

**REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-2018

f.to Il Responsabile del servizio  
Zen Giorgio

---

N.2286 registro atti pubblicati

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno **10-12-2018** all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 2286.

Lì, 10-12-2018

Il Responsabile dell'Area  
Segreteria-Servizi alla Persona  
f.to Dott. Zen Giorgio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

Il Responsabile dell'Area  
Segreteria-Servizi alla Persona  
Dott. Zen Giorgio

---

*L'originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema informatico dell'ente.*